

## **ACCORDO COLLETTIVO TRA ALLENATORI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Tra la Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (L.N.D. della F.I.G.C.) e l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.) si è convenuto, dopo le trattative intercorse, e secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, di stipulare il presente Accordo normativo per la disciplina dei rapporti tra le società facenti parte della L.N.D. e gli allenatori professionisti tesserati dalle medesime società.

### **Art. 1**

Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra società iscritte ai campionati organizzati dalla L.N.D. ed i tecnici professionisti inquadrati nelle quattro categorie indicate dall'art. 12 del Regolamento del Settore Tecnico, tutti d'ora innanzi definiti "allenatori professionisti".

### **Art. 2**

Il rapporto tra l'allenatore professionista e la società si costituisce esclusivamente con la stipulazione di un contratto in forma scritta scadente tassativamente al termine della stagione.

### **Art. 3**

I contratti di cui all'articolo precedente possono essere stipulati dagli allenatori iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. e da questo abilitati all'esercizio della loro attività, che siano liberi da ogni impegno contrattuale.

### **Art. 4**

Nel caso in cui l'allenatore responsabile della prima squadra sia esonerato dalla società prima che abbia inizio il Campionato egli avrà facoltà di risolvere il contratto entro il termine massimo della fine del girone di andata del campionato stesso. Tale facoltà viene esercitata mediante comunicazione da inviarsi alla società, con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega Nazionale Dilettanti, tutte con lettera raccomandata A.R.

### **Art. 5**

Ogni contratto individuale deve essere sottoscritto, a pena di nullità dal Presidente della società o da chi ne fa le veci a tutti gli effetti e dall'allenatore professionista.

### **Art. 6**

I contratti individuali tra società e allenatori professionisti saranno conformi allo schema di Contratto-tipo che viene allegato al presente Accordo, di cui fa parte integrante a tutti gli effetti.

### **Art. 7**

Il trattamento economico del rapporto identificato nel Contratto-tipo come compenso globale annuo sarà determinato, con accordi separati tra le parti contraenti, ogni stagione sportiva, mediante fissazione dei minimi inderogabili.

### **Art. 8**

Il rapporto instaurato tra le società e gli allenatori professionisti, a seguito della firma dei suddetti contratti, si intende sempre soggetto, per quanto non sia previsto dal presente Accordo, alle norme specificate dalle vigenti Carte Federali della F.I.G.C., e in particolare al Regolamento del Settore Tecnico, ai quali si fa espresso richiamo, nonché a quelli che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti ai medesimi.

### **Art. 9**

Agli allenatori è vietato di trattare, sia direttamente che indirettamente, il trasferimento dei calciatori, anche se sollecitati dalla società di appartenenza, fermo restando il dovere di fornire alla società stessa i pareri tecnici che potranno essere loro richiesti.

### **Art. 10**

Le parti contraenti costituiranno una Commissione paritetica, con la partecipazione di due membri in rappresentanza della L.N.D., di due membri in rappresentanza dell'A.I.A.C. e con la Presidenza designata di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dalla Presidenza della F.I.G.C. per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo. Le decisioni della Commissione faranno stato per la soluzione dei vari problemi e saranno modifi cabili solo con la stipulazione del successivo Accordo Collettivo.

### **Art. 11**

Il presente Accordo ha una durata di tre anni dalla data del 1° luglio 1985 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura delle parti con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.